

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°62/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che dal 30 agosto al 2 settembre 2012 si svolgerà presso il Porto Doganale di Trieste l'evento espositivo e commerciale "Sotto lo stesso cielo" organizzato dall'Associazione del Commercio e dei Servizi di Trieste e Provincia;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 30 luglio 2012 e successiva integrazione e modifica di data 14 agosto 2012, dalla suddetta Associazione organizzatrice, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità di alcune aree demaniali marittime e di uso portuale di Riva III Novembre e della radice del Molo Audace nel periodo dal 28 agosto al 3 settembre 2012 per la realizzazione dell'evento sopraccitato;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento in argomento;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 20.08.2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle sotto elencate aree demaniali marittime e d'uso portuale indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria:

- di Riva III Novembre,
- della radice del Molo Audace,

in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 20.00 del 27 agosto 2012 alle ore 08.00 del 28 agosto 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 08.00 del 28 agosto 2012 alle ore 24.00 del 3 settembre 2012, i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai veicoli dell'organizzazione, a quelli degli espositori (solo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico delle merci), a quelli dell'impresa ed al personale che provvederà al montaggio ed allo smontaggio delle tensostrutture.

1.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,

- ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali,
- ai mezzi dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto,
- ai mezzi diretti e provenienti all'/dall'area di sosta in concessione alla Stoini Navigazione S.r.l.

Art. 2 – Nelle seguenti aree demaniali marittime destinate al solo transito pedonale:

- di Riva III Novembre,
- della radice del Molo Audace,

indicativamente evidenziate in tratteggio nell'allegata planimetria, in deroga all'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione viene consentito, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta, **nel periodo dal 28 agosto al 3 settembre 2012:**

- ai mezzi autorizzati dall'Associazione organizzatrice - limitatamente per lo svolgimento delle operazioni di allestimento e sgombero,
- ai mezzi degli espositori per operazioni di carico e scarico - limitatamente per lo svolgimento delle operazioni medesime,
- ai mezzi di soccorso e d'emergenza,
- ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali,
- ai mezzi dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto,
- al furgone ristoro del concessionario demaniale di zona De Fanti Duilio limitatamente presso l'area demaniale sita alla radice del Molo Audace.

Art. 3 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

3.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n°495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza (ore 20.00 del 27 agosto 2012), come indicato nell'Art. 1 lettere a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

3.2 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Art. 1 lettera b), e nei periodi di allestimento e smontaggio delle strutture presidiarle con l'ausilio del personale di vigilanza autorizzato ad eseguire tale servizio all'interno del comprensorio portuale, sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

3.3 – durante la permanenza serale e notturna dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

3.4 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale dell'Associazione organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

3.5 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), di uso delle fonti termiche in ambito portuale (Ordinanza APT n. 72/2003 e relativo Regolamento), della prevenzione degli incendi, di inquinamento acustico (limiti stabiliti dalla Amministrazione Comunale di Trieste), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;

- 3.6 – provvedere affinché le attrezzature e gli arredi portuali insistenti nelle predette aree, destinati all'ormeggio delle navi, siano sempre raggiungibili e liberi da persone e cose, per le eventuali indispensabili operazioni portuali ad esse collegate;
- 3.7 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni" e "new jersey") per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;
- 3.8 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento;
- 3.9 – garantire – non creando alcun ostacolo - il transito di mezzi di soccorso e d'emergenza dalla/alla viabilità cittadina e diretti/provenienti alla/dalla elibase non segnalata presso la testata del Molo Audace;
- 3.10 – riportare allo stato pristino, al termine della manifestazione, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza;
- 3.11 – coordinarsi direttamente con la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. – concessionario degli stalli di sosta a pagamento presso l'area stessa - per l'attuazione del presente provvedimento ordinatorio di cui al precedente art.3.1;
- 3.12 – osservare sia le prescrizioni le prescrizioni indicate dall'Autorità Portuale con specifica nota di disponibilità allo svolgimento delle attività richieste e relativa Autorizzazione.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso in applicazione del precedente Artt.1 lettera a), ed ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1161 comma 2 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti in applicazione dei precedenti Art.1 lettera b) e Art. 2, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.

Trieste, li 22 AGO. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

